



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^/
Rif. prot. 922/SN del 3.06.2021
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decorrenza giuridica 19° corso vice sovrintendente – Richiesta aggiornamento uffici matricolari.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FSP POLIZIA DI STATO-
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.

ROMA

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesta O.S. lamenta le difficoltà riscontrate dai sovrintendenti capo del 19° corso nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per la copertura di 2662 posti di vice ispettore, riservato al ruolo dei sovrintendenti, ossia una disparità di trattamento con gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti fruitori dei benefici previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, noto come “riordino delle carriere”.

In particolare, codesta sigla sindacale chiede che per i sovrintendenti capo in questione - che hanno anche conseguito la denominazione di coordinatore, come correttamente indicato anche nel foglio matricolare, a decorrere dall'1.1.2019 - venga effettuata una correzione matricolare per anticipare la data di decorrenza della qualifica di sovrintendente capo all'1.1.2011 e non, come invece annotata a matricola, all'1.1.2015.

Al riguardo la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, fino all'entrata in vigore del citato d.lgs. n.95/2017, gli articoli 24-*sexies* e 24-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevedevano che per conseguire le promozioni a sovrintendente e a sovrintendente capo dovessero decorrere 7 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente precedente.

Il citato d.lgs., all'art. 1, comma 1, lettere *l*) e *m*), ha modificato ed abbreviato tale termine, riducendolo a 5 anni.

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 - noto come “secondo correttivo al riordino” - ha ulteriormente modificato l'art. 24-*sexies*, riducendo a 4 anni il periodo di effettivo servizio nella (sola) qualifica di vice sovrintendente necessario a conseguire la qualifica superiore.

A tal proposito, è stato evidenziato che, per far acquisire a tutti gli appartenenti un equivalente beneficio, la previsione transitoria dell'art. 2, comma 1, lett. *n*), del d.lgs. n.95/2017 - con particolare riferimento al rinvio all'allegata Tabella A - e le norme transitorie del secondo correttivo al riordino contenute nel d.lgs. n. 172 del 2019 hanno previsto un meccanismo di “bonus” ai fini del conseguimento delle qualifiche non

Dip.PS - Mod. F 20200803 01



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

ancora maturate, "scontando", in pari misura, la differenza tra i maggiori anni di servizio necessari all'avanzamento in ruolo previsti dalle disposizioni antecedenti al d.lgs. n.95/2017 ed i minori anni successivamente stabiliti dalle disposizioni sopra richiamate.

Per quel che attiene alla questione prospettata da codesta O.S., il citato art. 2, comma 1, lettera n), infatti, ha previsto che al "*personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 10 ottobre 2017*".

Secondo quanto previsto dal provvedimento del 5 novembre 2008 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, i vice sovrintendenti frequentatori del 19° corso di formazione, conformemente all'art. 24-quater, comma 7, del d.P.R. n.335/1982, decorrono giuridicamente nel ruolo a far data dall'1.1.2001, con riferimento alle vacanze in organico relative al 31 dicembre 2000.

Conseguentemente, i suddetti dipendenti hanno conseguito le qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo (dopo 7 anni di servizio per ciascuna qualifica) a decorrere, rispettivamente, dall'1.1.2008 e dall'1.1.2015, secondo quanto previsto dagli artt. 24 *sexies* e *septies* del d.P.R. n. 335/1982, nella versione vigente ante-riordino.

Senza l'intervento del d.lgs. n. 95/2017, gli interessati avrebbero, poi, conseguito la denominazione di sovrintendente capo coordinatore dopo 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di sovrintendente capo, e quindi all'1.1.2023; tuttavia, per effetto del previsto "*bonus*" e, dunque, della riduzione concessa per la maggiore anzianità pregressa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 95/2017, hanno ottenuto uno "sconto" di 4 anni, pari proprio alla differenza fra il maggior numero di anni di servizio già maturati e la nuova prescritta permanenza nella qualifica, conseguendo la denominazione di coordinatore dall'1.1.2019.

Il medesimo meccanismo di riduzione degli anni necessari all'avanzamento in qualifica, attuato in coerenza con i maggiori anni di servizio già maturati, è stato disciplinato ulteriormente dal secondo correttivo al riordino delle carriere, il d.lgs. n.172/2019, il quale ha previsto specifiche analoghe disposizioni transitorie quale conseguenza dell'ulteriore riduzione della permanenza in servizio da 5 a 4 anni per conseguire la promozione a sovrintendente e da 8 a 6 anni per acquisire la denominazione di coordinatore.

Nell'ambito di tali disposizioni transitorie, l'art. 41, comma 1, ha previsto un assegno *una tantum* di 430 euro per coloro che avessero già conseguito il grado apicale, con posizioni ormai consolidate e, proprio per questo, immodificabili. In sede di secondo correttivo, anche tale disposizione, di carattere esclusivamente economico, ha



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

trovato applicazione nei confronti dei frequentatori del 19° corso, confermando la previsione, laddove non si beneficiasse della “diretta” riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche, di forme di equivalente compensazione, al fine di garantire a tutti gli appartenenti analoghi meccanismi di beneficio.

Codesta O.S., ritiene, diversamente dalla ricostruzione sopra riportata, che anche la decorrenza giuridica a sovrintendente capo debba essere retrodatata all'1.1.2011, per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera *m*), del d.lgs. n. 95 del 2017, che tuttavia, così inteso, non solo costituirebbe, sotto un profilo formale, applicazione retroattiva e difforme da quanto espressamente previsto dalle disposizioni del "riordino", ma comporterebbe, altresì, da un punto di vista sostanziale, un ulteriore e, quindi, iniquo vantaggio rispetto a quello già conseguito con il passaggio “accelerato” alla denominazione di sovrintendente capo coordinatore.

In merito la citata Direzione centrale ha riferito che occorre fare riferimento ai principi generali dell'ordinamento e, in particolare, quanto sancito dagli artt. 11 e 14 delle “preleggi”, che, rispettivamente, prevedono che la legge non disponga che per l'avvenire e che le norme eccezionali (e, quindi, l'art. 2, comma 1, lett. *n*.), del d.lgs. n. 95 del 2017, in quanto norma transitoria eccezionale) “*non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*”.

Nel caso in esame, la norma transitoria (art. 2, comma 1, lett. *n*), del d.lgs. n. 95 del 2017), come detto, ha previsto un equo "riequilibrio" delle posizioni, ma ha anche posto espressamente un limite temporale perentorio (“*sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica (...) con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 10 ottobre 2017*”).

Il suesposto quadro normativo risponde all'esigenza di necessaria tutela della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici cui deve tendere l'azione amministrativa; ragion per cui il Legislatore ha stabilito che le riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche non potessero applicarsi ai casi in cui tale progressione fosse già stata maturata e consolidata - nonché certificata dall'annotazione matricolare e non potessero, quindi, estendersi anche ai passaggi di qualifica già avvenuti e conclusi.

Inoltre, sotto un profilo di equità sostanziale, la finalità di non determinare disparità di trattamento è stata raggiunta dal legislatore garantendo una compensazione in termini di equivalenti benefici a vantaggio di coloro che avevano già conseguito la qualifica di sovrintendente e di sovrintendente capo in tempi più lunghi, nella considerazione che tale “sconto di anni” (si ribadisce, in egual misura) nei tempi di permanenza non avrebbe potuto, in questo caso, riguardare altro se non le qualifiche ancora da acquisire.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Battolomeis